

STATUTO

ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita nello spirito della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (organizzazioni di volontariato e s.m. e nel riguardo del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 13) un'Associazione culturale, apolitica, senza scopo di lucro denominata:

“Associazione Amici del Teatro Comunale di Bologna”.

ART. 2 – SEDE

La sede è in **Bologna (BO), Largo Respighi n. 1**

L'Associazione opera nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna.

ART. 3 – FINALITA'

L'Associazione che persegue fini di solidarietà civile, culturale e sociale ed ha lo scopo di coadiuvare la “Fondazione del Teatro Comunale di Bologna”, contribuendo alle sue attività e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale storico e concreto oggetto dell'attività della Fondazione stessa, nella consapevolezza che l'amore per la musica ha, in ogni tempo e in ogni luogo, migliorato il livello di aggregazione sociale, rafforzato il senso di appartenenza alla comunità, sviluppato la sensibilità umana a beneficio dell'intera società nella sua crescita civile e sociale.

L'Associazione persegue la finalità che si è data impegnandosi con i suoi mezzi e le sue forze a:

- dare il proprio contributo per l'attuazione dei programmi annuali senza interferire con gli organi istituzionali della Fondazione, ma creando e sviluppando un permanente contatto fra persone singole, imprese ed enti, formulando proposte di organizzazioni e comunque aggregando Amici anche ulteriori al territorio di tradizionale sede delle attività della Fondazione, sia in Italia che all'estero;
- formulare proposte che abbiano come obiettivo la valorizzazione del patrimonio anche materiale della Fondazione;
- sostenere ricerche e studi su indicazioni o proposte del direttivo e della Fondazione, nonché degli associati e dei cittadini;
- promuovere in qualsiasi modo e in ogni forma iniziative mecenatistiche a favore della Fondazione, anche con donazioni di denaro e/o di beni;
- patrocinare manifestazioni che possano favorire la conoscenza e la diffusione delle attività della Fondazione;
- collaborare alla pubblicazione di cataloghi, programmi, studi, articoli od altre pubblicazioni e ad incrementare le attrezzature e mezzi culturali tecnici a disposizione del museo;
- promuovere ed organizzare attività a carattere culturale con particolare attenzione alla formazione dell'educazione musicale dei giovani;
- assumere ogni iniziativa che possa, direttamente o indirettamente, contribuire alla crescita del prestigio, dell'importanza e delle risorse della Fondazione;
- promuovere iniziative e sviluppo Associativo sia in Italia che all'estero per la diffusione della Cultura, Musica e del Patrimonio Culturale Artistico Italiano del Teatro Comunale di Bologna.

Per raggiungere le sue finalità l'Associazione potrà collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato sia in Italia che all'Estero.

L'attività commerciale non rientra tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma potrà essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il perseguimento di dette finalità.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 5 – PATRIMONIO

L'Associazione, a seconda di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, può dotarsi o meno di un Patrimonio proprio.

Inizialmente, per scelta dei soci costituenti, L'Associazione non si doterà di un Patrimonio proprio, ma fungerà solo da catalizzatore della raccolta di contribuzioni, a qualsiasi titolo, a favore della Fondazione, nei confronti della quale svolge una funzione di servizio relazionandosi con la Fondazione stessa per conto dei soci, nonché amministrando e gestendo i benefits disposti a favore degli associati contributori.

Le contribuzioni, raccolte come sopra detto a qualsiasi titolo, e così trasferite direttamente in piena proprietà alla Fondazione, verranno tuttavia indirizzate alla realizzazione di progetti mirati, di volta in volta concordati con la Fondazione stessa, su proposta del Consiglio, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, progetti che saranno regolarmente comunicati nei modi che via via verranno ritenuti più idonei dal Presidente stesso.

In questa fase, pertanto, l'associazione non tratterà nulla di quanto ricevuto dai contributori, le cui dazioni saranno versate direttamente ed integralmente alla Fondazione la quale, di converso, provvederà a fornire all'associazione gli strumenti di segretariato e più in generale di amministrazione, necessari alla sua funzione, onde realizzare la migliore economia dei mezzi, in sinergia con la Fondazione stessa, garantire inoltre l'assoluta trasparenza nella destinazione dei contributi ricevuti ed, infine, di conseguenza garantire l'applicabilità dei benefici fiscali di cui all'art. 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni e quanti altri eventualmente applicabili alle contribuzioni elargite a favore della Fondazione stessa. L'Associazione manterrà idonea contabilità di quanto ricevuto.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la costituzione di un Patrimonio proprio quando lo riterrà più opportuno, anche in considerazione di eventuali disposizioni legislative, e anche di natura fiscale.

In questo caso, il Patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di cui l'Associazione stessa è o possa diventare proprietaria, specificatamente destinati a patrimonio.

In questa seconda ipotesi, l'Associazione, pur essendo dotata di un patrimonio proprio, svolgerà sempre le funzioni di sostegno alla Fondazione di cui al precedente articolo 3).

L'Associazione, in tal caso, sarà dotata di una contabilità adeguata alla tipologia di struttura prescelta.

ART. 6 – ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali versate dagli Associati,
- da eventuali contributi di Enti Pubblici;
- da libere contribuzioni dei soci o di terzi simpatizzanti;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività principale o di quelle marginali anche di carattere commerciale;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio, se costituito.

I contributi erogati dall'Associazione ed i versamenti delle quote annuali sono a fondo perduto e non ripetibili.

Inizialmente, come sopra all'art. 5, non costituendosi un patrimonio proprio dell'Associazione e trasferendosi integralmente alla Fondazione tutte le largizioni a qualsiasi titolo erogate, la relativa dichiarazione di ricevuta sarà rilasciata direttamente dalla Fondazione.

I soci, all'atto del versamento del contributo, forniranno all'Associazione gli e-

stremi necessari per redigere correttamente, anche ai fini fiscali, la detta dichiarazione di ricevuta, indicando quindi, contestualmente, sia gli estremi del soggetto di diritto (persona fisica o giuridica, ente morale od impresa, nei soli limiti di legge) effettivamente versante, al cui nome andrà redatta la dichiarazione di ricevuta, sia il nome o denominazione eventualmente diverso che si desidera inserire negli appositi elenchi, di cui infra all'art. 7, come associati nell'ambito delle categorie previste dal presente Statuto.

Qualora il Consiglio Direttivo deliberasse la costituzione di un Patrimonio proprio, le dichiarazioni di ricevuta saranno emesse direttamente dall'Associazione stessa, conformemente alle appropriate normative civilistiche e fiscali.

ART. 7 – SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche e gli enti anche commerciali che dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione e la cui domanda di adesione sia accolta dal Consiglio Direttivo su presentazione di almeno due soci.

I soci si distinguono in:

a) ALBO CADETTI (ragazzi fino a 14 anni)

da euro 20

- Inserimento del nome sui programmi della Stagione, sul sito internet, e sui programmi di sala.

b) ALBO GENITORI DI CADETTI

da euro 100

- Inserimento del nome sui programmi della Stagione, sul sito internet, e sui programmi di sala.

c) ALBO GIOVANI (fino a 35 anni)

da euro 50

- Inserimento del nome sui programmi della Stagione, sul sito internet, e sui programmi di sala.

d) ALBO UNDER 40

da euro 150,00

- Inserimento del nome sui programmi della Stagione, sul sito internet, e sui programmi di sala.

e) SOSTENITORE ALBO AMICI

da Euro 250,00 (per i privati);

da Euro 100,00 (giovani fino a 30 anni)

- Inserimento del nome sui programmi della Stagione, sul sito internet, e sui programmi di sala.

f) SOSTENITORE ALBO D'ARGENTO

da Euro 500,00 (per i privati) – da Euro 250,00 per coniuge

da Euro 1.000,00 (per Circoli, Associazioni ed Enti di qualsiasi natura)

- Inserimento del nome sui programmi della Stagione, sul sito internet, e sui programmi di sala;

g) SOSTENITORE ALBO D'ONORE

da Euro 1.000,00 (per i privati) - da Euro 500,00 per coniuge

da Euro 2.000,00 (per Circoli ed Associazioni)

- Inserimento del nome sui programmi della Stagione, sul sito internet e sui programmi di sala.

- Linea preferenziale per prenotazione biglietti (via fax ed info) solo con carta di credito.

- Diritto di prelazione sull'acquisto di biglietti dei calendari di vendita.

- Possibilità di assistere alle prove generali (max 2 biglietti a prezzo concordato) – se aperte;

h) SOSTENITORE ALBO D'ORO

da Euro 2.000,00 (per i privati) - da Euro 1.000,00 per coniuge
da Euro 5.000,00 (per Circoli ed Associazioni)

- Inserimento del nome sui programmi della Stagione, sul sito internet, e sui programmi di sala.

- Linea preferenziale per prenotazione biglietti (via fax ed info) solo con carta di credito.

- Diritto di prelazione sull'acquisto di biglietti all'apertura dei calendari di vendita.

- Possibilità di assistere alle prove generali (max 2 biglietti a prezzo concordato) – se aperte.

- Assistenza per la prenotazione di biglietti di spettacoli all'estero.

- Due abbonamenti di turno "prime" della stagione d'opera per versamenti superiori ad Euro 15.000,00.

L'inserimento dei nominativi avverrà sui mezzi di stampa solo per gli associati che verseranno la quota entro il 30 marzo dell'anno di riferimento.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stesi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti e del diritto di voto nella nomina degli organi direttivi dell'Associazione e nell'approvazione e modificazione dello Statuto e dei regolamenti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

ART. 8 – RAPPORTO SOCIALE

La partecipazione all'Associazione è personale, non può essere limitata nel tempo e non è trasferibile.

ART. 9 – RECESSO

Dal 1° gennaio 2007 il silenzio/assenso procede al rinnovo del socio. Ogni socio può recedere dall'Associazione comunicando disdetta formale 30 giorni prima dell'inizio dell'anno all'Associazione.

I contributi versati sono in ogni caso irripetibili.

ART. 10 – ESCLUSIONE

Qualora ricorrano gravi motivi, il Consiglio Direttivo può decidere l'esclusione del socio. Tale decisione dovrà essere assunta dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti dei suoi membri e di essa viene data comunicazione scritta all'interessato entro 30 (trenta) giorni.

Il mancato versamento entro sei mesi dall'inizio dell'anno sociale della somma corrispondente alla quota annua costituisce grave motivo ai fini della decisione della esclusione di un socio.

Nel caso in cui il socio escluso voglia impugnare il provvedimento di esclusione, l'assemblea sarà chiamata ad esprimersi sull'esclusione.

ART. 11 – RIAMMISSIONE

Sia i soci receduti sia quelli esclusi, potranno richiedere la riammissione, ma tale richiesta è equiparata alla domanda di ammissione, per quanto concerne le modalità di ammissione.

ART. 12 – OBBLIGHI

Il socio receduto o escluso, non può vantare alcun diritto o pretesa sui beni dell'Associazione o, comunque, sui contributi versati, mentre conserva l'obbligo di corrispondere la quota associativa per l'anno sociale in cui avviene il recesso o l'esclusione.

ART. 13 – ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

a) Il Presidente

b) Il Consiglio Direttivo

c) L'Assemblea Generale dei Soci;

d) Il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche associative sono liberamente attribuite dall'Assemblea con le maggioranze previste da questo Statuto e i nominati durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le cariche associative sono prestate a titolo gratuito.

ART. 14 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente e, nel caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente rappresenta l'Associazione e ne dirige le attività, coadiuvato dagli altri componenti del Consiglio Direttivo.

La firma del Vice Presidente vale come dimostrazione dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea ordinaria, fra gli associati in regola con il versamento della quota, indipendentemente dalla categoria.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e comunque sino a che i loro successori siano nominati.

Il Consiglio può nominare fra i suoi componenti il Vice Presidente ed eventualmente un Segretario ed un Tesoriere, nell'ipotesi che l'Associazione sia dotata di un proprio Patrimonio.

Sia il Presidente sia gli altri componenti il Consiglio sono rieleggibili.

Il Consiglio, in caso di cessazione della carica di uno o più dei suoi componenti di qualsiasi ragione determinata, provvede alla integrazione dei membri venuti a mancare per cooptazione scegliendoli fra i Soci dell'Associazione e nel rispetto della previsione del 1° comma del presente articolo.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo approva le domande di ammissione all'Associazione, nonché propone e determina le eventuali variazioni della quota associativa annua e dell'eventuale quota di ingresso che potranno essere differenziate a secondo delle varie categorie dei soci.

La Fondazione rimane libera di modificare i benefits concessi agli associati, ovviamente, in relazione agli anni successivi a quelli cui si riferiscono i contributi rinvenenti dalla campagna associativa in corso (fino al 30 marzo di ciascun anno).

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i propri componenti un comitato esecutivo presieduto dal Presidente cui demandare alcuni poteri del Consiglio.

ART. 16 – RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o quando almeno tre Consiglieri lo richiedano.

Le riunioni sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione; la presenza alle riunioni può avvenire anche mediante collegamento telefonico o video (teleconferenza o videoconferenza), in tal caso, il Presidente si rende garante della possibilità di individuare tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, della possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, divisionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, e della con testualità dell'esame e della deliberazione.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, anche se assunte in adunanze tenute in videoconferenza o teleconferenza sono fatte constare nel relativo verbale firmato

dal Presidente della riunione e dal Segretario verbalizzante. Qualora non sia nominato un Segretario, questo potrà essere indicato dal Presidente per ciascuna singola seduta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica salvo in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e del relativo ordine del giorno. L'avviso deve pervenire al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima del termine fissato per la seduta; in caso di urgenza, almeno ventiquattro reprima.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti eletti.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza del Presidente o del Vice Presidente o di un delegato e della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17 – ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci iscritti all'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso.

Il Consiglio deve deliberare la convocazione dell'Assemblea quando gliene sia fatta richiesta motivata, con indicazione dell'ordine del giorno proposto, da almeno un quinto dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci ma nessuno può rappresentare più di altri cinque soci.

I soci sono convocati in assemblea ordinaria almeno una volta all'anno, per il rendiconto dell'attività annuale, mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, che deve essere spedita almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente giorno, ora e luogo in cui si terrà l'assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da persona da lui delegata.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale.

Il diritto di intervento in assemblea e di voto spetta ai soci di età superiore ai 18 anni e in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Le deliberazioni, votate dall'Assemblea in prima convocazione, sono valide se prese con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno un terzo degli associati.

In seconda convocazione, le deliberazioni prese a maggioranza sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione l'assemblea delibera in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 18 – BILANCIO

Qualora l'Associazione non sia dotata di un Patrimonio proprio, sarà tenuta la contabilità dei versamenti pervenuti.

La Fondazione, solo a propria completa discrezione e secondo legge, manterrà una contabilità separata relativa di servizi offerti all'Associazione.

Qualora l'Associazione sia invece dotata di un Patrimonio proprio, è tenuto il re-

lativo Bilancio secondo uso e secondo legge.

Il bilancio dell'Associazione è annuale e comprende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

I bilanci, consuntivo e preventivo, sono predisposti dal Consiglio Direttivo; essi contengono, suddivise in singole voci, le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

I bilanci consuntivo e preventivo sono controllati dai Revisori dei Conti. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

ART. 19 – APPROVAZIONE

I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedano il bilancio può essere approvato entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci restano depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni aderente.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, da utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 20 – REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo.

Il Revisore controlla periodicamente la situazione contabile e patrimoniale dell'Associazione e ne dà relazione all'Assemblea annuale dei Soci.

Il Revisore sarà obbligatorio solo quando l'Associazione sia dotata di un patrimonio proprio.

ART. 21 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

ART. 22 – DIPENDENTI – COLLABORATORI

Qualora sia dotata di un patrimonio proprio, l'Associazione può assumere dipendenti e, se iscritta nel registro di cui alla legge 266/1191 e s.m., nel rispetto dei limiti previsti dalla legge medesima.

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può giovare dell'opera di collaboratori.

ART. 23 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa, soddisfatte le eventuali passività dell'Associazione, il residuo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Qualora si ottenga il benessere del predetto organismo di controllo, i beni che residueranno dopo la liquidazione saranno devoluti, in via preferenziale, al Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna.

ART. 24 – RINVIO

Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della legge 11 agosto 1991 n.266 e dell'art.111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e

s.m.

F.ti Gino Cocchi - DANIELA CENNI